

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 68 del 22/06/2005

Deliberazione n. 68 del 22/06/2005 legge 109/94 Articoli 17, 19 - Codici 17.3.5, 19.3

L'art. 19, comma 1ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. prevede che l'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista indicato nell'offerta o associato, qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo richiesto in sede di offerta, e specifica, inoltre, che i requisiti richiesti al progettista sono quelli individuati dalla normativa in materia di gare di progettazione, riconducibile quindi al titolo IV del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.. Nella fattispecie (importo della prestazione professionale inferiore alla soglia di €.100.000, di cui all'art. 17, comma 12 della citata legge n. 109/94 e s.m.) la normativa in materia di gare di progettazione non prevede specifici requisiti, ammettendo peraltro all'atto della predisposizione del bando l'affidamento fiduciario (solo di recente l'art. 24, comma 5, della legge n. 62/2005 ha specificato "nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza"). Pertanto, non potendo essere richiesta ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dalle norme vigenti, non si ritiene conforme al dettato normativo la richiesta della stazione appaltante di un professionista con specifica esperienza in poligoni di tiro; tale requisito, infatti, potrebbe limitare considerevolmente la concorrenza tra gli operatori. Su tale argomento si richiama la determinazione di questa Autorità n. 31 del 18 dicembre 2002.